



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DEL MOLISE

DIVISIONE RISORSE E SERVIZI
AREA RISORSE UMANE
SETTORE GESTIONE PERSONALE DOCENTE E PREVIDENZA

IL RETTORE

VISTO il D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382;

VISTA la legge 9 maggio 1989, n. 168;

VISTA la legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 6 della Legge 240/2010;

VISTA la delibera del Senato Accademico del 18.09.2018 con la quale è stato espresso parere favorevole all'emanazione del nuovo *Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e dei ricercatori*;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25.09.2018 con la quale è stata approvata l'emanazione del *Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e dei ricercatori*;

PRESO ATTO che il testo del suddetto regolamento è conforme ai criteri di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione:

DECRETA

Art. 1 - È approvato l'allegato testo del *Regolamento di Ateneo sugli incarichi esterni dei professori e dei ricercatori*.

Art. 2 - Il Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo di Ateneo.

IL RETTORE
Prof. Gianmaria PALMIERI

(Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lvo n. 82/2005, s.m.i. e norme collegate)





UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DEL MOLISE

REGOLAMENTO DI ATENEO SUGLI INCARICHI ESTERNI DEI PROFESSORI E RICERCATORI

Art. 1 - Oggetto ed ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento è emanato ai sensi dell'art. 6 della legge n. 240/2010, dell'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e degli artt. 13, 14 e 15 del D.P.R. 382/1980, nel rispetto, altresì, dei principi di cui alla legge n. 190/2012 e s.m.i., al d.lgs. n. 235/2012, oltre che ai d.lgs. n. 33/2013, n. 39/2013, n. 175/2016.
2. Il Regolamento è inoltre emanato sulla base di quanto riportato nell'ambito dell'aggiornamento al Piano Nazionale Anticorruzione – Sezione Università, approvato con delibera ANAC n. 1208 del 22 novembre 2017 e, conseguentemente, sulla base delle indicazioni fornite nell'ambito dell'Atto di indirizzo del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, del 14 maggio 2018.
3. Il presente Regolamento disciplina gli incarichi esterni ai propri doveri di ufficio dei professori e ricercatori universitari, anche a tempo determinato, dell'Università degli Studi del Molise (di seguito "Università").
4. Il Regolamento individua in particolare:
 - a) le attività sempre incompatibili con la posizione di professore e ricercatore universitario;
 - b) le attività incompatibili con il regime di tempo pieno, sia a tempo determinato che indeterminato, ma compatibili con il regime di tempo definito;
 - c) le attività compatibili con la posizione di professore e ricercatore universitario a tempo pieno *non soggette ad autorizzazione*;
 - d) le attività compatibili con la posizione di professore e ricercatore universitario a tempo pieno *previa autorizzazione*.
5. Ai fini del presente Regolamento, gli assistenti ordinari del ruolo ad esaurimento sono equiparati ai ricercatori di ruolo.
6. Il presente regolamento non si applica alle "attività per conto terzi" così come definite nel regolamento di riferimento cui integralmente si rimanda.
7. Il presente regolamento non si applica al personale che presta servizio, in regime di convenzione, presso strutture convenzionate con il S.S.N., limitatamente allo svolgimento di prestazioni sanitarie ricomprese nelle specifiche funzioni convenzionate, da espletarsi in favore di soggetti pubblici o privati e disciplinate da apposita normativa; restano invece disciplinati dal presente Regolamento gli incarichi di cui all'art. 1, che riguardino attività di tipo non sanitario, svolte da personale universitario in convenzione con il S.S.N. o che riguardino attività sanitarie non ricomprese nelle funzioni convenzionate, svolte dallo stesso personale. Per i professori e ricercatori che esercitano attività libero professionale medica restano ferme le disposizioni di cui al D.Lgs. 517/99, oltre che, più in generale, la vigente normativa di settore.
8. Il Regolamento non si applica agli incarichi di insegnamento presso altre Università in ordine ai quali si fa rinvio alle specifiche previsioni normative e regolamentari.

Art. 2 - Attività sempre incompatibili con la posizione di professore e ricercatore universitario

1. A tutti i docenti e ricercatori, anche a tempo determinato, sia a tempo pieno che a tempo definito è fatto divieto di svolgere:
 - a) l'esercizio del commercio e dell'industria, fatta salva la possibilità di costituire società con caratteristiche di *spin off* o di *start up* universitari, ai sensi degli articoli 2 e 3 del d.lgs. n. 27 luglio 1999, n. 297, anche assumendo in tale ambito responsabilità formali, nei limiti temporali e secondo la disciplina in materia dettata dallo specifico Regolamento di Ateneo;
 - b) l'esercizio di attività artigianale ed agricola di tipo imprenditoriale;
 - c) l'attività di amministratore di condominio esercitata in modo continuativo e a scopo di lucro;



- d) le attività che presuppongono l'utilizzo di beni ed attrezzature di proprietà o in uso dell'Università e/o di cui si dispone per ragioni d'ufficio, o che si svolgono nei locali dell'Università, salvo che non si tratti di attività conto terzi o di specifiche commesse di ricerca ricevute dal Dipartimento e che comunque dovranno essere svolte nel rispetto dei regolamenti di pertinenza;
- e) l'assunzione di rapporti di lavoro di natura subordinata, anche a tempo determinato, alle dipendenze di soggetti pubblici o privati, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;
- f) la partecipazione in qualità di socio a società di persone, con esclusione dei casi in cui la responsabilità del socio partecipante sia limitata per legge o per atto costitutivo della società, come nel caso di socio accomandante nelle società in accomandita semplice e di socio con responsabilità limitata, ex art. 2267 c.c. nella società semplice. Risulta invece compatibile la partecipazione quale socio a società di capitali, aventi fini di lucro, purché la partecipazione non generi una situazione di direzione e coordinamento ai sensi dell'articolo 2497 sexies;
- g) la partecipazione in società aventi fini di lucro con cariche gestionali e compiti operativi (Presidente, Direttore Generale, Amministratore unico o delegato, etc) salvo che la carica, per legge, regolamento o statuto, sia ricoperta su designazione dell'Autorità Giudiziaria o su designazione di enti o amministrazioni pubbliche, o organismi in controllo di pubbliche amministrazioni e imprese pubbliche e sia stata preventivamente autorizzata, oppure sia ricoperta su designazione della stessa Università, e fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;
- h) tutte le attività, in qualsiasi modo esercitate, che per loro natura e intensità arrechino detrimento all'espletamento degli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali;
- i) tutte le attività, in qualsiasi modo esercitate, che possano arrecare pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università, anche in relazione al rischio di utilizzo o diffusione illeciti di informazioni di cui il docente o il ricercatore è a conoscenza per ragioni di ufficio e in ogni altro caso di conflitto di interesse rilevante tra attività istituzionale e attività esterna ai propri doveri d'ufficio;
- j) tutte le attività, in qualsiasi modo esercitate, il cui svolgimento possa determinare una situazione di conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Università, e/o tali da pregiudicare l'imparziale esercizio delle funzioni attribuite al docente/ricercatore; in tal caso il docente o ricercatore è obbligato ad astenersi dallo svolgimento dell'attività, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale. A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano tra queste attività le seguenti: i) attività formativa, didattica e di assistenza e supporto finalizzata alla preparazione, al superamento di esami universitari ed alla redazione di tesi a favore di società, enti ed organismi esterni all'Università che prestino servizi a pagamento degli studenti; ii) l'assunzione di incarichi di patrocinio e di assistenza legale nelle controversie giudiziarie in cui l'Università sia controparte o controinteressato a qualsiasi titolo, iii) incarichi in qualità di consulente tecnico di parte in contenziosi avverso l'Università.

Art. 3 - Attività incompatibili con il regime di tempo pieno, sia a tempo determinato che indeterminato, ma compatibili con il regime di tempo definito

1. Ai docenti e ricercatori in regime di tempo pieno, anche a tempo determinato, è fatto divieto di svolgere:
 - a) l'esercizio di attività libero-professionale. Resta inteso che si fa riferimento alle attività professionali che le leggi specifiche sulle diverse professioni qualificano come "esclusive" in quanto possono essere svolte unicamente dai professionisti iscritti negli appositi albi e non in situazione di incompatibilità;
 - b) le attività di cui all'art. 113, comma 2, del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., in favore di soggetti privati o pubblici, ivi compresa l'Università di appartenenza;
 - c) ogni attività di consulenza o di lavoro autonomo esterno che sia connotata da caratteristiche di abitualità, sistematicità e continuità.



2. Le attività di cui al comma precedente sono compatibili con il regime a tempo definito, fermo restando tutte le prescrizioni di cui al precedente articolo 2, valide a prescindere dal regime prescelto, ed in particolare quelle di cui alle lettere h), i) e j)

Art. 4 - Attività compatibili con il tempo pieno e non soggette ad autorizzazione

1. Sono compatibili con lo *status* di professore o ricercatore universitario e non soggette ad autorizzazione tutte le attività, anche con retribuzione, che rientrano tra i compiti e i doveri di ufficio. Sono inoltre compatibili le attività che si concretizzano nell'espressione di diritti costituzionalmente garantiti e che siano ricomprese nella sfera individuale della socialità, quali, le libertà di associazione, di manifestazione del pensiero e artistica.

2. I professori e i ricercatori, possono svolgere liberamente, senza necessità di autorizzazione, sia a titolo gratuito che con retribuzione, e fermo restando l'obbligo del rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico stabiliti nelle norme di legge le seguenti attività:

- a) attività di valutazione e di referaggio;
- b) lezioni e seminari di carattere occasionale;
- c) attività di collaborazione scientifica, nonché partecipazione ad organi collegiali di consulenza tecnico scientifica dello Stato, degli enti pubblici e a prevalente partecipazione pubblica, degli enti di ricerca e cultura in genere;
- d) attività di comunicazione e divulgazione scientifica e culturale, nonché partecipazione a convegni e seminari accademici;
- e) attività pubblicistiche ed editoriali, nonché collaborazione a giornali, riviste, enciclopedie e simili;
- f) incarichi per lo svolgimento dei quali il docente o ricercatore è posto in posizione di aspettativa, di comando o di fuori ruolo;
- g) attività di formazione diretta ai dipendenti della pubblica amministrazione ovvero a Scuole della Pubblica Amministrazione;
- h) incarichi di perizie e consulenze tecniche o scientifiche conferiti dall'Autorità Giudiziaria e l'espletamento di funzioni di commissario *ad acta* nominato dall'Autorità Giudiziaria;
- i) partecipazione a commissioni in ambito universitario, partecipazione a commissioni di studio e valutazione scientifica attinente al proprio campo disciplinare presso altri Atenei, pubbliche amministrazioni o enti privati senza scopo di lucro, nonché partecipazione a commissioni di concorso o di esame, o partecipazione a comitati tecnici e commissioni ministeriali, e/o regionali o di altri Enti pubblici
- j) utilizzazione economica da parte dell'autore o inventore di opere dell'ingegno e di invenzioni industriali o della libera manifestazione del pensiero;
- k) attività di carattere artistico o sportivo, escluse quelle svolte a titolo professionale;
- l) attività presso enti e associazioni senza scopo di lucro, quali, a titolo meramente esemplificativo: associazioni di volontariato, sportive, ricreative, culturali e scientifiche, comunque non caratterizzate da assiduità o impegno;
- m) attività di collaborazione scientifica e di consulenza di cui all'articolo 6 comma 10 della 240/2010. Presupposti tutti necessari affinché la collaborazione scientifica e la consulenza prestata dal docente o ricercatore a tempo pieno rientri nella nozione di cui al citato comma 10, e sia pertanto compatibile con lo status di professore o ricercatore a tempo pieno, sono i seguenti:
 - i. prestazione resa a titolo personale, non in forma organizzata ed a carattere non professionale, di natura occasionale e dunque non abituale ma saltuaria;
 - ii. prestazione di un'opera di natura intellettuale non caratterizzata dal compimento di attività tipicamente riconducibile alle figure professionali di riferimento;
 - iii. prestazione resa in qualità di esperto della materia in quanto studioso della relativa disciplina e mediante applicazione dei risultati conseguiti con i propri studi nelle tematiche



connesse al proprio ambito disciplinare riconducibile tipicamente al settore concorsuale di afferenza;

iv. attività che deve concludersi con un parere, una relazione, uno studio.

3. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente comma 2, fatta eccezione per le attività di cui alle lettere a), d) ed e), i docenti e i ricercatori con regime di impegno *a tempo pieno* sono tenuti a dare comunicazione preventiva al Rettore utilizzando l'apposita modulistica resa disponibile sul sito. La comunicazione avrà valore di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000.

4. Il Rettore, avvalendosi degli uffici, effettua il monitoraggio sull'espletamento delle attività comunicate dai docenti/ricercatori a tempo pieno, anche al fine di prevenire l'insorgenza di potenziali situazioni di conflitto di interessi.

5. Non sono soggetti all'autorizzazione di cui al successivo art. 5 gli incarichi affidati, ai sensi del vigente regolamento, con delibera degli Organi di governo dell'Università e da espletarsi in nome dell'Università stessa. La deliberazione ha valore di autorizzazione.

Art. 5 - Attività compatibili con il tempo pieno previa autorizzazione

1. Fermo restando limitazioni di cui all'art. 2, i professori e i ricercatori a tempo pieno possono svolgere, previa autorizzazione del Rettore, attività e funzioni esterne ai propri doveri di ufficio, nel rispetto dei limiti complessivi al trattamento economico stabiliti nelle norme di legge. Resta inteso che detto limite è da intendersi omnicomprensivo del cumulo degli emolumenti comprese le indennità e le voci accessorie, nonché le eventuali remunerazioni per qualsivoglia incarico conferito da soggetti pubblici o privati, che nella ipotesi di incarichi pluriennali a titolo oneroso, il rispetto del predetto limite sarà annualmente verificato con imputazione del compenso pro quota all'anno di riferimento e occorrerà considerare anche i compensi percepiti per le attività svolte ai sensi del precedente articolo 4.

2. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì svolgere, previa autorizzazione del Rettore:

- a) attività didattica e di ricerca presso un altro Ateneo sulla base di una convenzione tra i due Atenei, finalizzata al conseguimento di un obiettivo di comune interesse. La convenzione deve altresì stabilire, con l'accordo dell'interessato, le modalità di ripartizione tra i due Atenei dell'impegno annuo dell'interessato, dei relativi oneri stipendiali e delle modalità di valutazione di cui al comma 7 dell'articolo art.6 L. 240/2010. Resta fermo anche per i soggetti così autorizzati ad indicare l'affiliazione all'Università del Molise nelle pubblicazioni scientifiche, nelle relazioni a conferenze, workshop, progetti e programmi di ricerca svolti a qualunque titolo. Per un periodo complessivamente non superiore a cinque anni l'impegno può essere totalmente svolto presso altro Ateneo, che provvede alla corresponsione degli oneri stipendiali. In tal caso, l'interessato esercita il diritto di elettorato attivo e passivo presso l'altro Ateneo. Ai fini della valutazione delle attività di ricerca e delle politiche di reclutamento degli Atenei, l'apporto dell'interessato è ripartito in proporzione alla durata ed alla quantità dell'impegno in ciascuno di essi.;
- b) compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, purché non si determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università del Molise, a condizione comunque che l'attività non rappresenti detrimento delle attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza;
- c) incarichi di presidente, amministratore, componente di organo di indirizzo di fondazioni, associazioni, o altri enti senza scopo di lucro da individuarsi anche alla luce delle disposizioni statutarie;
- d) ruoli istituzionali in enti *in house* senza scopo di lucro;
- e) incarichi di arbitro, di segretario o di componente di collegi arbitrali;
- f) partecipazione a commissioni di collaudo o di appalto, istituite da enti pubblici, comprese le commissioni giudicatrici di cui all'art. 78 del d.lgs. n. 50/2016 che prevede l'istituzione di un albo dei commissari di gara;
- g) incarichi di componente di organi di controllo, ispettivi, di vigilanza e di valutazione di enti e società pubblici e privati. Rientrano, tra gli altri, nell'obbligo di preventiva autorizzazione le funzioni di



componente di Nucleo di Valutazione di Università e degli Organismi Indipendenti di Valutazione (O.I.V.), ex art. 6 del D.P.R. n. 105/2016;

- h) incarichi per designazione di Pubbliche Autorità, nell'ambito dei poteri di vigilanza loro attribuiti da leggi e regolamenti, fatto salvo quanto previsto dall'art. 13, comma 1, del D.P.R. 382/1980 e dall'art. 7, comma 1, della l. n. 240/2010;
- i) incarichi presso enti e organismi, pubblici o privati, operanti anche in sede internazionale, fatte salve le ipotesi per le quali è disposto il collocamento in aspettativa anche non retribuita;
- j) sub commissario prefettizio, commissario liquidatore ed altri incarichi di commissariamento e subcommissariamento previsti da leggi, regolamenti o atti delle pubbliche autorità;
- k) incarichi di interprete e traduttore;
- l) ogni altro incarico retribuito, non ricompreso tra quelli di cui all'art. 4, purché compatibile con la funzione ed il ruolo universitario.

Art. 6 - Richiesta per il rilascio di autorizzazione

1. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, il docente o ricercatore interessato è tenuto a presentare al Rettore e per conoscenza al Direttore del Dipartimento di afferenza, almeno 15 giorni prima dell'inizio previsto per l'attività oggetto della richiesta, apposita istanza documentata, redatta sulla base di modello resto disponibile dall'Università, dalla quale risulti:

- a) il soggetto pubblico o privato che propone l'incarico;
- b) l'oggetto dell'incarico;
- c) la natura, il carattere e le modalità di svolgimento dell'incarico;
- d) la durata oraria, il presumibile impegno espresso in termini di ore o giorni, il luogo di espletamento;
- e) il compenso lordo previsto o presunto dell'incarico;
- f) se stia svolgendo o abbia svolto nel corso dell'anno in cui chiede l'autorizzazione, altri incarichi soggetti ad autorizzazione, con relativa indicazione di ciascuno di essi;
- g) l'entità delle ore dedicate allo svolgimento di incarichi esterni, sia soggetti che non soggetti ad autorizzazione, svolti nel semestre precedente;
- h) la compatibilità con l'attività della struttura di appartenenza e con lo svolgimento delle attività istituzionali, anche con riferimento all'assenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interesse e con l'impegno a svolgere l'attività per la quale l'autorizzazione è richiesta in orario diverso da quello da destinare ai compiti istituzionali;
- i) l'impegno ad assolvere ai doveri di ufficio ed agli obblighi derivanti dagli incarichi già conferiti dall'Università e che l'attività sarà svolta al di fuori locali dell'Università e senza l'utilizzo di apparecchiature, risorse umane e strumentali presenti presso l'Università;
- j) i tempi e le modalità di svolgimento dell'incarico stesso;
- k) il regime IVA o diverso regime impiegato per quell'incarico.

2. Per gli incarichi pluriennali, non è necessario rinnovare annualmente la richiesta di autorizzazione che ove, concessa, si intenderà valida per l'intera durata dell'incarico.

Art. 7 - Criteri per la valutazione delle istanze

1. Il Rettore valuta l'accoglimento o il rigetto delle istanze verificando che l'incarico per il quale è presentata l'istanza di autorizzazione:

- a) non configuri attività professionale o comunque incompatibile con il regime di tempo pieno;
- b) non rientri, per qualche ragione, fra quelli non autorizzabili a norma di legge o di regolamento;
- c) non concorra a generare situazioni di svantaggio economico o comunque di conflitto di interesse o pregiudizio, anche all'immagine, dell'Università;
- d) non pregiudichi lo svolgimento dell'attività didattica e di ricerca, nonché di ogni altro dovere del docente/ricercatore richiedente, nel rispetto del principio di esclusività del rapporto di lavoro pubblico e della necessaria prevalenza complessiva dell'attività istituzionale universitaria rispetto alle attività extrauniversitarie;



- e) sia compatibile anche temporalmente, con lo svolgimento dei compiti istituzionali di didattica, scientifici e gestionali;
- f) sia conforme alle disposizioni del presente regolamento;
- g) non comporti il superamento del trattamento economico del Presidente della Repubblica.
- h) non comporti, anche in ragione degli altri incarichi svolti dal docente/ricercatore ai sensi dei precedenti articoli 4 e 5, l'insorgenza delle condizioni di abitudine, sistematicità e continuità.

2. Per la valutazione di cui sopra potranno anche essere presi in considerazione gli incarichi espletati nell'ultimo triennio, la produzione scientifica del docente o ricercatore, l'assolvimento dei propri doveri di didattica, eventuali procedimenti disciplinari.

Art. 8 - Procedure e termini per l'autorizzazione

1. Il Rettore può delegare ad una Commissione di docenti di ruolo appositamente costituita con proprio Decreto Rettorale l'attività istruttoria propedeutica alla valutazione in merito alla concessione delle autorizzazioni. Il parere della Commissione non è vincolante.
2. Il Rettore può richiedere, ove lo reputi opportuno, al Direttore del Dipartimento un parere, non vincolante, circa la compatibilità dell'incarico con l'attività didattica e di ricerca istituzionale del docente/ricercatore, preventivamente dichiarata dallo stesso. Ove il richiedente sia il Direttore del Dipartimento, il parere può essere richiesto al Decano. Il Direttore del Dipartimento esprime il proprio parere entro 5 giorni dalla ricezione della richiesta e ne dà comunicazione al Consiglio di Dipartimento nella prima seduta utile. In mancanza di comunicazione entro il termine suindicato il parere si ritiene favorevolmente espresso.
3. Il Rettore laddove lo ritenga, può disporre motivatamente un supplemento di istruttoria mediante richiesta di ulteriori elementi di conoscenza all'interessato o al soggetto conferente l'incarico.
4. Il provvedimento di rilascio o di diniego dell'autorizzazione deve essere adottato entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta, attestata dalla registrazione di protocollo. Il termine può essere prorogato di ulteriori quindici giorni in caso di necessità di un supplemento di istruttoria.
5. Il provvedimento è comunicato all'interessato. L'eventuale provvedimento di diniego dell'autorizzazione deve essere adeguatamente motivato.
6. Decorso il termine di cui al precedente comma 4, l'autorizzazione, se richiesta per incarichi da espletarsi presso amministrazioni pubbliche, si intende accordata; in ogni altro caso, si intende negata, salvo che non sia stata interrotta la decorrenza dei termini.
7. L'autorizzazione riguarda esclusivamente i profili di legittimità inerenti all'ordinamento universitario.
8. Resta piena la responsabilità del professore o ricercatore interessato con riguardo a quanto dichiarato nell'istanza e allo svolgimento dell'incarico stesso.
9. Sulle istanze di autorizzazione eventualmente avanzate dal Rettore, la competenza al rilascio delle autorizzazioni spetta al Direttore di Dipartimento di afferenza del Rettore stesso.

Art. 9 - Controlli e sanzioni

1. Entro il 31 ottobre di ciascun anno, i professori ed i ricercatori a tempo pieno redigono una relazione annuale relativa alle attività esterne svolte nel corso dei 12 mesi trascorsi dal primo ottobre dell'anno solare precedente al 30 settembre dell'anno solare in corso. La comunicazione, che avrà valore di dichiarazione sostitutiva di notorietà redatta ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere redatta sulla apposita modulistica messa a disposizione dall'Ateneo e che conterrà, come minimo,:(a) elenco analitico delle attività svolte e/o in corso di svolgimento alla fine del periodo, distinguendo tra attività autorizzate ed attività non soggette ad autorizzazione; (b) i compensi liquidati per ciascuna di esse (anche se non ancora incassati); (c) la natura pubblica, privata o mista del committente; (c) una attestazione nella quale si dia atto, quantomeno di tutto quanto segue:
 - i. la natura occasionale delle attività svolte;
 - ii. l'assenza di conflitti di interesse con l'Università;
 - iii. l'assenza di condizioni che possano generare pregiudizio al prestigio e all'immagine dell'Università;
 - iv. l'assenza di condizioni che risultino in una significativa limitazione della presenza del docente/ricercatore in Università;



- v. la compatibilità della attività, per natura ed intensità, con il puntuale e corretto espletamento degli obblighi istituzionali di didattica, scientifici e gestionali;
- vi. per le attività di collaborazione scientifica e di consulenza di cui alla lett. m) del comma 2 del precedente articolo 4 la presenza di tutti i presupposti ivi elencati;
- vii. la quantificazione del numero di ore dedicato nell'anno accademico appena trascorso (primo ottobre anno n-1 – 30 settembre anno n) al complesso delle attività svolte non soggette ad autorizzazione;
- viii. l'indicazione del numero delle ore dedicate nell'anno accademico appena trascorso (primo ottobre anno n-1 – 30 settembre anno n) allo svolgimento delle attività autorizzate ai sensi del successivo articolo 5

2. Per i soli professori/ricercatori a tempo pieno eventualmente titolari di partita IVA, la dichiarazione di cui al comma precedente contiene anche una dichiarazione nell'ambito della quale essi indicano quali delle attività sono svolte nel precedente anno accademico sono state svolte in regime di IVA e specifica le ragioni per le quali quelle attività, pur essendo state riconosciute imponibili ai fini IVA, siano state considerate dal docente/ricercatore a carattere non abituale e pertanto compatibili con il regime a tempo pieno.

3. I Direttori dei Dipartimenti di afferenza dei professori e ricercatori vigilano sull'osservanza delle predette disposizioni ed hanno altresì l'obbligo di segnalare tempestivamente qualsiasi ipotesi di violazione della vigente normativa.

4. L'Amministrazione cura la tenuta dell'anagrafe degli incarichi, suddivisi per anno solare, e attraverso il Servizio Ispettivo istituito ai sensi dell'art. 1, comma 62, l. n. 662/1996, può effettuare verifiche, anche a campione, sullo svolgimento degli incarichi esterni dei propri dipendenti.

5. Qualora un incarico venga svolto in assenza della prescritta autorizzazione oppure nel caso si svolgesse con modalità o caratteristiche diverse da quelle autorizzate, o laddove sia stato svolto in violazione delle disposizioni in tema di incompatibilità, salve le più gravi sanzioni e ferma restando la responsabilità disciplinare del docente/ricercatore interessato, il compenso dovuto per le prestazioni eventualmente svolte deve essere versato, a cura dell'erogante o, in difetto, del percettore, nel conto dell'entrata del bilancio dell'Università per essere destinato ad incremento del fondo di produttività o di fondi equivalenti.

6. L'infrazione è notificata ai soggetti conferenti e, nell'ipotesi di enti pubblici economici o soggetti privati, anche al Ministero delle Finanze per le finalità di cui all'art. 53, commi 7, 8 e 9 del d.lgs. n. 30 marzo 2001, n. 165.

7. Il Direttore del Dipartimento è tenuto a segnalare al Rettore i casi di incompatibilità dei quali sia comunque venuto a conoscenza. Il Rettore diffida formalmente il docente/ricercatore affinché, nel termine perentorio di quindici giorni, ponga fine alla situazione di d'incompatibilità, senza preclusione dell'azione disciplinare anche in caso di ottemperanza dell'interessato.

8. L'assunzione di un altro impiego pubblico, nei casi in cui la legge non consente il cumulo, importa di diritto la cessazione dell'impiego precedente, salva la concessione del trattamento di quiescenza eventualmente spettante alla data di assunzione del nuovo impiego.

Art. 10 - Obblighi di comunicazione e pubblicazione

1. L'Università adempie agli obblighi di comunicazione al Dipartimento della Funzione Pubblica, ai sensi dell'art. 53, comma 12, del d.lgs. n. 165/2001, degli incarichi autorizzati o conferiti ai propri dipendenti, anche a titolo gratuito, nel rispetto dei termini di legge.

2. L'Università provvede, altresì, alla pubblicazione sul sito telematico istituzionale dell'elenco degli incarichi conferiti o autorizzati ai propri dipendenti con l'indicazione della durata e del compenso spettante per ciascun incarico, ai sensi dell'art. 18 del d.lgs. n. 33/2013.

Art. 11 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Regolamento e dalla l. n. 240/2010, si applicano le disposizioni di cui all'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e le norme in materia di incompatibilità, cumulo di impieghi e incarichi retribuiti previste dall'ordinamento.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano agli incarichi conferiti successivamente alla data di emanazione del regolamento medesimo.



Art. 12 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'albo di Ateneo.
2. Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento è abrogato il previgente Regolamento d'Ateneo per l'autorizzazione allo svolgimento di incarichi retribuiti a professori e ricercatori a tempo pieno emanato con decreto rettorale n. 804 del 6.9.2012.

